LE FAQ DEL MEF- 06 OTTOBRE 2017 ORE 06:00

Limiti all'uso del contante: la provenienza del denaro è irrilevante

Saverio Capolupo - Professore a contratto di Diritto tributario presso l'Università di Cassino

La limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia, attraverso la canalizzazione dei flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., istituti di pagamento ed istituti di moneta elettronica. Il divieto - sottolinea il Dipartimento del Tesoro nelle FAQ sulla normativa antiriciclaggio - sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito "oggettivo", in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

Poiché la limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore è finalizzata a garantire la **tracciabilità** delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., istituti di pagamento ed istituti di moneta elettronica, il **divieto di trasferimento** sussiste **indipendentemente** dalla **natura lecita o illecita** dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce.

D'altra parte, è pacifico che si versi in tema di illecito "oggettivo", per il quale ai fini della sussistenza della violazione sono del tutto irrilevanti le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

È una delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Direzione V del Dipartimento del Tesoro, in risposta ad alcuni quesiti sulla corretta applicazione della **normativa antiriciclaggio** e, in particolare, sull'uso del **contante**.

Leggi anche Antiriciclaggio: individuazione delle modalità per la verifica della clientela

Regime transitorio per i libretti al portatore

A decorrere 4 luglio 2017 è consentita esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. Analogo divieto sussiste per il trasferimento dei libretti al portatore esistenti per i quali il termine ultimo di estinzione è fissato al 31 dicembre 2018.

Dal 4 luglio 2017, invero, i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti. Inoltre, tra tale data e il 31 dicembre 2018 la soglia massima del **saldo** dei libretti al portatore è allineata alla **soglia di 3.000 euro**.

Inoltre, alla prima occasione utile (ad esempio, richiesta di versamento di somme di denaro) le banche e le Poste italiane sono tenute a richiamare il portatore medesimo all'obbligo di estinzione del libretto. Questi soggetti, anche per il periodo transitorio, devono monitorare le operazioni effettuate sui libretti al portatore esistenti, anche in relazione al ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, sebbene non eccedenti la soglia di 3.000 euro, in quanto il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il **profilo di rischio** del cliente costituisce elemento di sospetto.

Significato della locuzione "soggetti diversi"

Con tale locuzione il legislatore ha inteso fare riferimento ad entità giuridiche distinte. Al fine di

chiarirne la portata, sono state indicate come operazioni che intercorrono tra soggetti diversi quelle che avvengono:

- tra due società;
- tra il socio e la società di cui questi fa parte;
- tra società controllata e società controllante;
- tra legale rappresentante e socio;
- tra due società aventi lo stesso amministratore;
- tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono,

per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

È stato confermato, poi, che nella **violazione** sono coinvolti non solo il soggetto che effettua la dazione di denaro ma **anche quello che lo riceve**.

Verifica del superamento della soglia di 3.000 euro

Ai fini del divieto di trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, si prescinde dal fatto che lo stesso sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Tuttavia, la violazione è stata esclusa qualora il superamento consegua dalla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da configurare operazioni distinte e differenziate.

Ad esempio:

- singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini cash and carry;
- pluralità di distinti pagamenti connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione);
- preventivo accordo negoziale tra le parti (pagamento rateale).

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Prelevamenti e versamenti in contanti

Sempre in tema di operazioni in contanti è legittimo prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro dal proprio conto corrente in quanto non è configurabile un trasferimento tra soggetti diversi.

Tale soluzione, certamente condivisibile, non ha, però, finora escluso che per operazioni di importo elevato sia stata inoltrata una segnalazione per operazioni sospette, soprattutto in caso di versamento. Va da sé che per alcuni operatori che effettuano, ad esempio, cessioni di beni direttamente al pubblico (ad esempio ristoranti, esercizi commerciali al pubblico, etc.), tale necessità ricorre frequentemente.

È possibile pagare parte in contanti e parte in assegno purché il contante sia inferiore alla soglia di 3.000 euro.

Fattura unica di importo superiore a 3.000

È possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra purché venga rispetta tale soglia. Inoltre, in questa ipotesi è legittima l'emissione di **più assegni bancari**, ciascuno d'importo inferiore al limite di legge in quanto l'emissione di più assegni bancari muniti dell'indicazione del **nome** o della **ragione sociale** del beneficiario e, se d'importo pari o superiore a 1.000 euro, della **clausola di non trasferibilità**, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione.

Consegna al notaio di denaro per cambiali e assegni

È da escludere qualsiasi violazione se tale consegna avviene per l'elevazione dell'eventuale protesto, qualora l'importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge poiché il notaio agisce quale "mandatario" dell'istituto di credito che ha richiesto l'elevazione del protesto.

Prestiti obbligazionari

L'emissione, da parte di società per azioni e il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore assume rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio in quanto le relative disposizioni incidano sulla fase del trasferimento dei titoli e non sul regime di emissione per il quale rimangono ferme le disposizioni civilistiche e speciali.

Ne consegue che la società emittente, nella fase di trasferimento dei suddetti titoli a soggetti terzi deve chiedere l'intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l'importo sia pari o superiore a 3.000 euro.

Trasferimenti di titoli al portatore dalle SIM

Il limite interessa tali trasferimenti anche quando il valore dell'operazione (trasferimento) sia pari o superiore ai limiti di legge perché rientra nell'attività istituzionale tipica delle SIM e viene garantita la tracciabilità dei trasferimenti degli strumenti finanziari.

Nei casi di trasferimento di titoli di credito al portatore non dematerializzati, in custodia presso una SIM il trasferimento quando è pari o superiore a 3.000 euro deve avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari abilitati.

Trasferimento di dossier titoli

La richiesta di un cliente alla SIM, titolare di un dossier titoli al portatore di trasferire i titoli in un altro dossier cointestato con altra persona realizza un trasferimento tra soggetti diversi di titoli al portatore.

Ne deriva che ove l'importo dei titoli sia pari o superiore a 3.000 euro, il trasferimento dovrà avvenire per il tramite dei soggetti abilitati.

Polizze di pegno

Le limitazioni in merito all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore non incidono sulla mera emissione delle polizze di pegno per cui tali titoli possono essere emessi per importi pari o superiori ad euro 3000,00 ancorché al portatore.

La natura di titolo al portatore attribuita alle polizze incide, invece, sul trasferimento dei suddetti titoli i quali, se di importo pari o superiori a 3.000 euro, dovranno essere trasferiti con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A.

Denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie

Se il prelevamento per conto della propria clientela è a valere su conti correnti bancari alle stesse intestati, poiché tali soggetti sono diversi dai rispettivi clienti, anche nelle ipotesi in cui operino per conto dei medesimi, le operazioni di trasferimento di contante tra SIM, SGR, fiduciarie e rispettivi clienti, devono avvenire tramite **soggetti abilitati** (banche, poste, istituti di pagamento, moneta elettronica).

Attività commerciale e transazioni frequenti

È esclusa la possibilità di effettuare un pagamento immediato, in contante, fino al limite di legge e il residuo con mezzi tracciabili perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è il valore complessivo dell'operazione.

Ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un'**operazione unitaria** non vale ad escludere l'illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.

Prestazione professionale annuale

A fronte di un onorario di 3.600 euro è possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d'altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di 300 euro regolarmente fatturati, in quanto si tratta di una pluralità di distinti pagamenti connaturata all'operazione stessa (ad esempio, contratto di è somministrazione) ovvero quando è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio, pagamento rateale).

